

SNISV - FeLSA - CISL

SINDACATO NAZIONALE ITALIANO SPETTACOLI VIAGGIANTI
FEDERAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI AUTONOMI ATIPICI
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

SEGRETERIA INTERREGIONALE EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Via MILAZZO, 16 - 40121 BOLOGNA

Tel.1 e fax: 0532700905 - Tel.2: 051256735 - Cell. 3489618437

E-mail: snisvcisl@virgilio.it Pec: snisvcisl@pec.it

URL sito Internet: www.snisv-cisl.it o www.snisv.it o www.spettacoliviaggianti.it



BOLOGNA li 7 gennaio 2026

Prot. n. 001/26.

Risp. Vs. comunicazione prot. N. del

Oggetto : CHIARIMENTO POS – REGISTRATORE DI CASSA – Eventuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Essendo operatori di **Spettacoli Viaggianti** (Ateco 93.29.91) con volume d'affari contenuto (sotto *la soglia storica dei € 25.822,84 per chi opera nei parchi fissi e € 50.000 per gli itineranti*), rientriamo in un regime di esonero che semplifica la vita.

Ecco cosa bisogna sapere riguardo al POS e alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate (come da nota dell'AdE pubblicata sotto)

1. Nessun obbligo di "Collegamento POS- Cassa"

La novità principale del 2026 è l'obbligo di associare digitalmente il POS al Registratore Telematico. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate **con la Risposta n. 298/2025 e precedenti circolari** ha chiarito che:

- **Chi è esente dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi** (come noi, che certifichiamo tramite biglietti, scontrini manuali o siamo esonerati per il basso volume d'affari) **non deve fare nulla**.
- Non avendo un "Registratore Telematico" attivo, non abbiamo un dispositivo a cui "abbinare" il POS sul portale dell'Agenzia.

2. Si Deve fare qualche comunicazione?

No. Non dobbiamo fare alcuna comunicazione attiva all'Agenzia delle Entrate per il POS.

- I dati delle transazioni elettroniche arrivano già all'Agenzia tramite la tua banca o il gestore del POS (es. SumUp, Nexi, ecc.).
- Poiché la categoria (Spettacoli Viaggianti in regime speciale ex art. 74-quater) non è soggetta alla trasmissione giornaliera dei corrispettivi tramite registratore di cassa, non scatta l'obbligo di "incrocio dati" che riguarda invece i negozianti o i baristi.

3. Resta l'obbligo di "Avere" il POS

È importante distinguere tra l'**obbligo di comunicazione** (da cui sei escluso) e l'**obbligo di accettazione**:

- Bisogna comunque avere un POS funzionante e accettare pagamenti elettronici se il cliente lo richiede.
- Le sanzioni per chi rifiuta un pagamento elettronico (30€ + 4% del valore della transazione) rimangono in vigore anche per la nostra categoria.

In sintesi per il 2026:

- **Registratore di cassa:** Non obbligatorio per volumi di affari che non superano € 25.822,84 per chi opera nei parchi fissi e € 50.000 per gli itineranti, Per cui si continua con le modalità abituali.
- **Comunicazione POS sul sito Agenzia: NON si deve fare.**
- **Utilizzo del POS:** Obbligatorio su richiesta del cliente.

Nota: Se in futuro si dovesse superare le soglie di volume d'affari o si decidesse volontariamente di adottare un Registratore Telematico, solo in quel caso si dovrebbe procedere all'abbinamento dei dispositivi.

Risposta n. 298/2025

***OGGETTO: Regime IVA ex articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 –
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante dichiara di essere un'associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere, sviluppare e diffondere attività a favore dei gatti e, in particolare, di organizzare mostre, fiere ed esposizioni feline in collaborazione con altre associazioni.

Trattasi di attività indicate nella Tabella C, punto 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) ovvero mostre, fiere ed esposizioni.

L'istante chiede di conoscere se sia obbligato o meno, a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall'articolo 1, commi 74-77, della legge 30 dicembre 2024, n.

207 (legge di bilancio 2025), a collegare il POS, per l'incasso dei titoli di accesso, a un registratore fiscale.

Precisa, al riguardo, che attualmente il registratore telematico non viene utilizzato poiché, *«trattandosi di soggetto che nell'anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, l'istante provvede a documentare i corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale "prestampato a tagli fissi", come previsto dall'art. 74 del DPR n. 633/1972 e dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 08/01/2009, n. 7.*

L'istante, inoltre, provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. [...] i dati relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene *«di poter essere esonerato dall'obbligo di collegamento del POS con un registratore fiscale per la trasmissione telematica dei corrispettivi perché, pur rientrando tra i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, n. 4 del decreto IVA che svolgono prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, tuttavia tale attività non è resa "nell'esercizio di imprese" poiché trattasi di ente avente finalità diverse da quelle commerciali.*

Inoltre, qualora non si utilizzasse il POS (obbligatorio anche per le associazioni no profit), si verrebbe sanzionati».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e dai documenti di prassi ai fini della spettanza di qualsiasi beneficio. Tali verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Premesso quanto sopra, occorre ricordare che la legge di bilancio 2025 (cfr. l'articolo 1, comma 74), nel sostituire, con applicazione dal 1° gennaio 2026, l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante la disciplina relativa agli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e conseguente trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate per quei soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate - ha previsto che *«La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri»* (sottolineatura aggiunta, ndr.).

Come evidenziato nella relazione illustrativa del relativo disegno di legge, la sostituzione del comma 3 ha lo scopo *«di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.»*.

Con riferimento al caso segnalato, si rileva che l'attività che l'istante dichiara di svolgere ricade tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, ovvero *«Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali [...]»*, cui si applica il regime IVA previsto dall'articolo 74-*quater* dello stesso decreto.

In particolare, per tali soggetti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto, secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 74-*quater* appena citato, tramite *«[...] rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni»*.

Inoltre, come più volte chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., ad esempio, la risoluzione n. 7/E del 2009, nonché la risposta a interpello n. 506, pubblicata il 10 dicembre 2019), i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di

trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - come previsto dal decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del ministero delle finanze del 13 luglio 2000 - la quale provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

Va richiamata, infine, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, la disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n. 544, con riferimento ai cosiddetti "contribuenti minori" ossia coloro i quali «[...] *effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, [e che] possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74- quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*».

Tale disposizione consente, dunque, ai soggetti che non realizzano un volume d'affari superiore a cinquantamila euro, la possibilità di certificare i corrispettivi riguardanti la propria attività - sempre che sia ricompresa tra quelle elencate nella Tabella C del decreto IVA - con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Alla luce delle disposizioni normative e dei chiarimenti di prassi fin qui evidenziati, deve quindi escludersi che le attività, come quella svolta dall'istante, elencate nella più volte citata Tabella C del decreto IVA, ricadano nell'obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**